

REGOLAMENTO (CE) N. 571/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1997

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse, tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra, firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996⁽⁴⁾, prevede, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, che entrino in vigore le disposizioni di quest'ultimo in materia di scambi e misure connesse e che si applichino in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime previsto dall'accordo interinale sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁶⁾; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo

di attesa, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi che beneficiano del regime;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU per 100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazioni connesso alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'ammissibilità degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC compresi nei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal protocollo 1 dell'accordo interinale tra la Comunità e la Slovenia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 1 sono suddivisi nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 30 dicembre.

(1) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(4) GU n. L 344 del 31. 12. 1996, pag. 3.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.